

Ricorso proposto il 15 ottobre 2021 — Troy Chemical Company/Commissione**(Causa T-662/21)**

(2021/C 490/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Troy Chemical Company BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentante: D. Abrahams, Ł. Gorywoda e Z. Romata, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua interezza la decisione della convenuta C (2021) 5968 final, del 5 agosto 2021, che nega parzialmente l'accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾;
- accogliere la domanda di procedimento accelerato ai sensi degli articoli 151 e 152 del regolamento di procedura del Tribunale;
- adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il che configurerebbe una violazione sia di «un requisito procedurale essenziale» che di una «norma giuridica». La ricorrente afferma che i fatti del caso di specie non giustificano le esenzioni invocate dalla convenuta per negare la divulgazione di sezioni modificate dei documenti richiesti e, in ogni caso, il preminente interesse pubblico alla trasparenza e all'apertura del processo legislativo depone a favore della piena divulgazione dei documenti richiesti dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43-48).

Ricorso proposto il 18 ottobre 2021 — Civitta Eesti / Commissione**(Causa T-665/21)**

(2021/C 490/62)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Civitta Eesti AS (Tartu, Estonia) (rappresentante: C. Ginter, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 12 ottobre 2021 ⁽¹⁾ di respingere l'offerta depositata dalla ricorrente nella procedura di aggiudicazione dell'appalto MOVE/2020/OP/0008 «Assistenza giuridica, socioeconomica e tecnica nei settori dell'energia, della mobilità e dei trasporti», lotto 5: «Assistenza sociale ed economica nei settori dei trasporti e della mobilità»;
- annullare ogni atto conseguente, preordinato o connesso, ancorché non ancora conosciuto, adottato dalla convenuta nel lotto 5 della predetta procedura di aggiudicazione di appalto e, in particolare, i verbali di gara e qualsiasi contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicatario;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nel respingere l'offerta della ricorrente, così violando l'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁾.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel respingere l'offerta della ricorrente e nell'omettere di prendere in considerazione le spiegazioni fornite dalla ricorrente quanto all'esistenza e all'integrità della sua offerta tecnica.

⁽¹⁾ Notificata alla ricorrente con lettera n. Ares (2021) 6214855 del 12 ottobre 2021.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018 L 193, pag. 1-222).

Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2021 — Stena Line Scandinavia / Commissione

(Causa T-391/20) ⁽¹⁾

(2021/C 490/63)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2020.

Ordinanza del Tribunale del 1° ottobre 2021 — Alliance française de Bruxelles-Europe e a / Commissione

(Causa T-285/21) ⁽¹⁾

(2021/C 490/64)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 278 del 12.7.2021.
